



Associazione
Nazionale
Formatori
Insegnanti
Supervisor

website: www.anfis.eu
via S. Alessio, 38 - 37129 Verona
tel. + 39 329 6422 306 - fax +39 178 2750 281
email: segreteria@anfis.eu - pec: anfis@pec.anfis.eu

Audizioni informali: profili attuativi legge 107/2015 - venerdì 27 gennaio 2017

Rilievi dell'ANFIS sull'Atto n. 377 "Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria [...]" [delega ai sensi della legge 107, art. 1 comma 181, lett. b]

Presenti all'Audizione per l'ANFIS: **Riccardo Scaglioni** (presidente), relatore; **Maurizio Berni**.

PREMESSA. L'ANFIS si è già espressa favorevolmente sul **modello triennale** di formazione e inserimento alla professione docente mediante assunzione con **procedura concorsuale** e periodo di **formazione e tirocinio** quali irrinunciabili presidi dell'**attività di graduale assunzione della funzione docente**. Va osservato in premessa che si tratta di un modello inserito in un contesto di esperienze passate (SSIS e TFA) e in coesistenza con il modello che da diciassette anni forma efficacemente gli insegnanti della scuola primaria e dell'infanzia. Nelle osservazioni qui formulate si rappresenta quindi la necessità di distinguere fra ciò che costituisce punto di forza, da mantenere, e ciò che va migliorato delle precedenti disposizioni.

Nel merito delle osservazioni l'ANFIS, considerato l'ampio confronto sui temi oggetto della delega, quali ad esempio le caratteristiche della prova concorsuale e la distribuzione dei CFU/CFA fra i diversi ambiti scientifici-disciplinari, già oggetto di attenzione da parte di università, AFAM e altri soggetti consultati, intende circoscrivere il proprio contributo sui punti più strettamente connessi alla propria funzione rappresentativa, sui quali ritiene di avere specifica competenza e significativa esperienza.

In particolare si intende sottoporre alla Commissione la necessità di assicurare una effettiva **collaborazione strutturata e paritetica fra scuola, università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze (art.2 c.2)**. Ciò si concretizza, a nostro parere, in modo molto significativo, **assicurando un accesso adeguatamente "regolato", da specifiche norme, agli incarichi da attribuire ai diversi soggetti** coinvolti nel nuovo percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio. Un equilibrio che si sostanzia in un coinvolgimento "paritetico" di risorse professionali esperte che provengano:

- **da università e AFAM, per gli incarichi di insegnamento di area** (semplificando massimamente) **psicopedagogica e di didattica disciplinare**;
- **dalla scuola, per gli incarichi di tutor nel tirocinio a scuola, di tutor nel tirocinio indiretto svolto all'università e di docenza nei laboratori di didattica**.

Tale distinzione risponde in pieno all'esigenza di distinguere i due ruoli delle istituzioni citate nella L. 107/2015 e nel testo dello Schema: quello accademico, maggiormente centrato sui fondamenti psicopedagogici e disciplinari, declinati in funzione di un approccio didattico da spendere a scuola; b) quello della scuola, maggiormente centrato sulle esperienze professionali, sull'agire in situazione mediante un approccio di ricerca-azione, e sulla declinazione laboratoriale dei saperi appresi in sede accademica.

OSSERVAZIONI. Per dare concretezza a quanto sottoposto all'attenzione si indicano i seguenti punti problematici.

1. In relazione all'Art. 1 si riscontra la necessità di definire meglio il **quadro delle competenze del docente** poiché sia il CCNL Scuola vigente, all'art. art. 26 c.1, sia il D.M. 10 settembre 2010 n. 249 all'art. 2 sono più diffusamente articolati rispetto a una formulazione che, nello Schema in oggetto, pare eccessivamente riduttiva. Si ritiene quindi utile prevedere che la **Conferenza nazionale per la formazione iniziale** (Art. 14) debba affrontare, a partire dalla normativa vigente, anche il tema della **definizione del quadro delle competenze del docente**, in modo da orientare correttamente le scelte relative alla distribuzione dei 24 CFU/CFA di cui all'art. 5 c.2, alle competenze oggetto delle prove di concorso e al rapporto fra attività di formazione e di tirocinio.



Associazione
Nazionale
Formatori
Insegnanti
Supervisor

website: www.anfis.eu
via S. Alessio, 38 - 37129 Verona
tel. + 39 329 6422 306 - fax +39 178 2750 281
email: segreteria@anfis.eu - pec: anfis@pec.anfis.eu

2. Relativamente all'art. 12 si nota che sono ripresi termini già patrimonio delle precedenti esperienze quali tirocinio "diretto" e "indiretto", mentre per le figure tutoriali si è deciso di utilizzare nuovi termini quali **"tutor universitario"** e **"tutor scolastico"**. Ci pare **necessario intervenire con chiarimenti su queste due figure**, in continuità con la normativa previgente e per prevenire possibili fraintendimenti. In un quadro ordinamentale sistemico sulla formazione iniziale degli insegnanti si ritiene utile fare qui riferimento ai termini "tutor coordinatore" e "tutor dei tirocinanti", più in dettaglio regolati nell'ordinamento previgente e in quello attuale che disciplina le analoghe figure in servizio nei corsi di Scienze della formazione degli insegnanti di scuola primaria e dell'infanzia. Si rileva come **l'adozione di nuovi termini crei di fatto una differenziazione in capo a figure tutoriali che si rifanno a un comune modello di tutorato e che hanno le stesse funzioni**. Si osserva, inoltre, che in alcuni istituti scolastici, gli Istituti comprensivi, si avrebbe la presenza, per i tutor operanti nella scuola, di figure con uguali funzioni ma con denominazioni diverse.

Il termine *tutor dei tirocinanti* (vs. *tutor scolastico*) non ci pare, peraltro, in contrasto con tutto l'impianto della norma oggetto di delega, considerato che il tirocinio accompagna tutti e tre gli anni di contratto così come disposto al Capo II, art. 8, che definisce il contratto "di formazione iniziale e tirocinio" (definizione che si rinviene anche in art. 2 c.1 lettera b, art. 2 c.2, art. 3 c.1, art. 7 c.5, art. 10 c.1, art. 11 c.1, art. 13 c.1 e c.7, art. 14 c.3 lettera b, art. 17 c.1).

Per quanto attiene alla figura tutoriale operante all'università, che nello Schema viene definito **"tutor universitario"**, deve essere assicurata continuità con la normativa previgente relativa ai *supervisor di tirocinio* nelle SSIS e a quella dei *tutor coordinatori* nel TFA, oltre che alla normativa vigente nei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti di scuola primaria e dell'infanzia. Va chiarito in esplicito che si tratta di **docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche che operano presso le università in regime di esonero parziale**, con requisiti e titoli che ne definiscono un livello esperto (si veda il Decreto 8 novembre 2011, citato, allegato "A"). Riteniamo infatti irrinunciabile che **il tutor operante all'università provenga dalla scuola** e abbia le stesse funzioni e il medesimo ruolo del tutor coordinatore. Queste figure, che rappresentano l'elemento di collegamento più consolidato nell'esperienza dei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti, vanno valorizzate, come richiesto dall'art. 6 del Decreto 8 novembre 2011, e la loro disciplina va armonizzata con quanto attualmente previsto nei percorsi di Laurea in scienze della formazione dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia.

Si ritiene quindi necessario che **lo Schema in approvazione rinvii al disposto del Decreto 8 novembre 2011 (si veda il punto 8 della presente relazione) o a una successiva decretazione** per disciplinare *formazione, modalità di selezione, stato giuridico, orario di servizio*, e altri elementi necessari, che se disciplinati con nuova decretazione dovranno essere in piena continuità e coerenza a quanto disposto nell'ordinamento attuale e previgente.

4. Fra le attività formative previste si ritiene che **gli insegnamenti di laboratorio debbano essere affidati a docenti della scuola** (così come già previsto dal decreto D.M. 487/2014 (Allegato "A", alla voce "Insegnamenti"). Si osserva inoltre che, pur non essendo la materia oggetto della delega, il compenso da corrispondere a chi svolga questi incarichi debba essere regolato a un livello significativamente superiore (almeno una volta e mezzo) rispetto al compenso orario previsto per l'ora di lezione di recupero destinata agli studenti.
5. Manca, nello Schema di decreto legislativo, la previsione di un **organo paritetico di governo del tirocinio**, che nella disciplina previgente aveva rappresentato un decisivo passo avanti nella collaborazione effettiva fra università e scuola. Il modello così strutturato presenta infatti il rischio che nel primo anno di specializzazione la scuola resti esclusa o a margine dei processi, mentre nel secondo e terzo anno ciò possa accadere all'università e alle AFAM, facendo così venir meno quella collaborazione paritetica, posta a premessa (art. 2 c. 2) e che è ragionevole debba trovare distinzione dei ruoli non in una divisione in sequenze temporali separate, ma in una differenziazione di competenze ed esperienze che insieme devono trovare **simultanea presenza nell'esperienza formativa e di tirocinio del futuro**



Associazione
Nazionale
Formatori
Insegnanti
Supervisor

website: www.anfis.eu
via S. Alessio, 38 - 37129 Verona
tel. + 39 329 6422 306 - fax +39 178 2750 281
email: segreteria@anfis.eu - pec: anfis@pec.anfis.eu

insegnante. Tale simultanea presenza sarebbe facilitata dalla presenza di un organo di governo *misto* sul modello del **Consiglio di corso di tirocinio** ex DM 249/2010, già sperimentato, che possa coordinare le attività formative dando continuità alla collaborazione università-scuola. Tale coordinamento unito alla presenza di figure **di accompagnamento, i tutor**, che da sempre hanno un ruolo di “ponte” fondamentale, e per questo devono essere adeguatamente formate e valorizzate, assicurerebbero la necessaria collaborazione paritetica scuola-università.

6. Nel testo dello Schema in discussione, in luogo di quanto previsto dalla Legge 107/2015 all'art.1, comma 181 lettera b, punto 3.1, dove si dichiara che università e AFAM **possano stringere “convenzioni con istituzioni scolastiche o loro reti”**, si dispone che le convenzioni debbano essere sottoscritte fra università, AFAM (o loro consorzi) e, quale parte rappresentativa della scuola, non l'istituzione o la rete di scuole che ospiterà i tirocini ma l'USR di riferimento. In questo modo si escludono da un costruttivo confronto sui progetti formativi le sedi operative degli stessi. Tale occorrenza presta il fianco a due rischi: a) che la disposizione rappresenti un eccesso di delega e debba quindi essere riformulata e ricondotta alle disposizioni della Legge 107/2015; b) che le scuole possano avvertire il progetto di tirocinio come calato dall'alto e per nulla partecipato dalla loro componente progettuale. Questo secondo rilievo viene meno alla richiesta collaborazione al percorso delle scuole, quali luoghi di confronto e sperimentazione attiva fin dal momento progettuale, riducendo il loro ruolo a luoghi di “ospitalità” e non di progettazione e sperimentazione attiva.
7. Le **“supplenze”** devono essere affidate solo a docenti che abbiano ottenuto la **specializzazione per l'insegnamento**. La disciplina che prevede una graduale, e crescente, assunzione della funzione docente, con la previsione di poter effettuare supplenze temporanee già dal secondo anno del percorso e nel terzo di ricoprire incarichi di supplenza su posti vacanti e disponibili (art. 10), non ci pare possa escludere del tutto l'esaurimento dei bisogni relativi agli incarichi temporanei. Gli inevitabili casi, pur eccezionali nel disegno complessivo, di mancanza di disponibilità di docenti specializzati, devono **istituire un obbligo alla formazione per chi sia chiamato a intervenire a scuola senza avere acquisito il corrispondente titolo di specializzazione**: non va mai assegnato, se non in casi di assoluta necessità, più del 50% (dell'orario cattedra piena) di attività a contatto con gli studenti (max. 9 ore). Il restante 50% va previsto di *formazione obbligatoria* in questo avvalendosi anche di soggetti qualificati per la formazione degli insegnanti. Va studiato un sistema di Crediti Formativi che riconosca a detti crediti un valore riconosciuto nel quadro dei 24 CFU/CFA richiesti per l'accesso al concorso, istituendo poi un vincolo con obbligo di formazione, pena la perdita del valore dei crediti acquisiti. Nessun diritto acquisito va riconosciuto fino all'assolvimento dell'**obbligo di formazione** che deve valere per tutti gli insegnanti, in ingresso e in servizio. Si auspica che nello Schema si possa fare rinvio a successiva decretazione su questo tema.
8. Si ritiene, infine, necessario **inserire fra le norme viste e considerate** in premessa, anche il **“DECRETO 8 novembre 2011. Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali**, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249. (12A05643)” pubblicato in G.U. Serie Generale, Anno 153°, Numero 117 del 21 maggio 2012
La ragione della richiesta di inserimento è che si ravvisa la necessità che quanto disciplinato dal DECRETO 8 novembre 2011 citato **debba essere richiamato in corrispondenza delle procedure di attribuzione degli incarichi alle figure tutoriali previste nel nuovo modello.**

Verona, 27 gennaio 2017



Prof. Riccardo Scaglioni
Presidente A.N.F.I.S.